



SDD Servizi
Servizi e Soluzioni per l'Impresa

INFORMAZIONE FISCALE

OGGETTO: Certificazione Unica 2017, principali novità

I sostituti d'imposta devono inviare la **Certificazione Unica 2017** all'Agenzia delle Entrate, **indicando i dati reddituali e previdenziali dei lavoratori** dipendenti e assimilati, nonché di quelli relativi al lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Il nuovo modello di Certificazione, approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 16.01.2017, è **suddiviso in "Sintetico" e "Ordinario"**:

- ◆ il **sintetico** deve essere **consegnato ai percipienti** entro il **31.3.2017**;
- ◆ l'**Ordinario** deve essere **trasmesso** telematicamente all'Agenzia delle Entrate **entro il 7 marzo 2017**.

CERTIFICAZIONE UNICA 2017, PRINCIPALI NOVITA'	
IL MODELLO DI CERTIFICAZIONE UNICA	<p>Il modello di certificazione si suddivide in quattro sezioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il frontespizio, ◆ il quadro CT (comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate); ◆ la certificazione di lavoro dipendente ◆ e quella di lavoro autonomo/provvigioni e redditi diversi. <p>Con il Provvedimento 16.1.2017 l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello della Certificazione Unica 2017 che conferma la predisposizione in due versioni: Sintetica e Ordinaria.</p> <p>La Certificazione Unica Sintetica è una versione semplificata della certificazione da consegnare al percipiente (lavoratore dipendente, collaboratore coordinato e continuativo, tirocinante, lavoratore autonomo, collaboratore occasionale, ecc.) a cura del datore di lavoro deve essere consegnata entro il 31.3.2017 oppure entro 12 giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro.</p> <p>La Certificazione Unica Ordinaria, invece, è una versione implementata della certificazione, e deve essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2017, in via telematica.</p>
SOGGETTI OBBLIGATI	<p>Sono tenuti all'invio della Certificazione Unica 2017 coloro che nel 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter e 29, DPR n. 600/73, dell'art. 33 comma 4 del D.p.r. 42/1998, dell'art. 21 comma 15 della L. 449/1997, dell'art. 11 della L. 413/1991; ◆ hanno l'obbligo di certificare ai lavoratori i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS / INPS Gestione Dipendenti Pubblici nonché i premi assicurativi dovuti all'INAIL. <p>La CU 2017 deve essere inoltre presentata dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte, ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'INPS.</p>

<p>TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE</p>	<p>La certificazione Unica dovrà essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Pertanto con riferimento all'anno 2016 la scadenza è fissata per il 7 marzo 2017.</p> <p>Entro il 31.3 del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono i dati certificati, i sostituti d'imposta devono consegnare la Certificazione Unica ai percipienti, in duplice copia, anche in formato elettronico (la data, inizialmente fissata a fine febbraio è stata modificata con il D.l. 193/2016).</p>
<p>SANZIONI</p>	<p>In caso di omessa/tardiva/errata presentazione della Certificazione Unica, a seguito delle novità introdotte con il D.Lgs. n. 158/2015 e dalla Legge di Stabilità 2016, che ne ha anticipato l'entrata in vigore al 1° gennaio 2016, si applicano le seguenti sanzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ € 100 per ogni CU, con un massimo di € 50.000. In caso di errata trasmissione la sanzione non si applica se la trasmissione corretta è effettuata entro 5 giorni dal termine; ◆ € 33,33 per ogni CU, con un massimo di € 20.000 se la CU è trasmessa corretta entro 60 giorni dal termine di presentazione
<p>PREMI DI PRODUTTIVITÀ</p>	<p>La Legge di Stabilità 2016 ha reintrodotto i c.d. premi risultato, ossia un sistema di tassazione agevolato che consente di applicare sui premi risultato un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, pari al 10%. L'agevolazione è stata estesa anche alla partecipazione agli utili dell'impresa da parte dei lavoratori ed è stata prevista, inoltre, la possibilità per i lavoratori di ricevere i premi sotto forma di benefit detassati.</p> <p>Il beneficio riguarda i titolari di lavoro dipendente, del settore privato, che nell'anno precedente a quello di percezione di tali somme, hanno realizzato un reddito non superiore a 50 mila euro. L'imposta sostitutiva, pari al 10%, si applica entro l'importo complessivo di 2mila euro lordi, aumentabile a 2.500 Euro per le aziende che prevedono il coinvolgimento paritetico di lavoratori nell'organizzazione del lavoro.</p> <p>A seguito di questa novità sono stati introdotti nella Certificazione Unica 2017 i nuovi punti da 571 a 582 in cui devono essere indicati i premi a cui si applica l'imposta sostitutiva, quelli soggetti a tassazione ordinaria e le eventuali somme erogate sotto forma di benefit.</p> <p>Nei successivi punti, da 583 a 592, vanno riportate le stesse informazioni in caso di premi risultato erogati da altri soggetti.</p>
<p>REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE PRODOTTI IN ITALIA DA SOGGETTI CHE TRASFERISCONO LA PROPRIA RESIDENZA</p>	<p>Un'altra novità della Certificazione Unica 2017 riguarda la gestione del regime speciale riguardante i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia da soggetti che trasferiscono nel territorio dello Stato italiano la propria residenza (D.lgs. 147/2015).</p> <p>In questo caso i redditi concorrono a formare il reddito fino ad un massimo del 70% dell'ammontare.</p> <p>Ai fini della compilazione della CU occorre riportare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ al punto 469 l'ammontare delle somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (quindi 30% dell'ammontare erogato) ◆ al punto 460 il codice 5. <p>Nel caso in cui il sostituto non abbia previsto l'abbattimento del 30% dell'imponibile, nelle annotazioni deve essere indicato l'ammontare di tali somme (codice BD), in modo da permettere al percipiente di fruire dell'agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi.</p>

Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione	<p>Nella Certificazione Unica 2017 è stata introdotta una nuova sezione per la gestione dei rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione (ex art. 51 comma 2 lett. f-bis e f-ter del TUIR), ossia dei rimborsi di spese, effettuati dal datore di lavoro, riguardanti a titolo esemplificativo l'istruzione universitaria, e non, per addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza.</p> <p>Ai fini della compilazione della CU occorre riportare:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ al punto 701 l'anno in cui è stata sostenuta la spesa rimborsata dal sostituto;◆ al punto 702 uno dei seguenti codici relativi all'onere rimborsabile:<ul style="list-style-type: none">✓ codice 12 per le spese per istruzione diversa da quella universitaria,✓ codice 13 per le spese di istruzione universitaria,✓ codice 15 per le spese sostenute per addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana,✓ codice 30 per le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti ritenuti sordi,✓ codice 33 per spese per asili nido.◆ al punto 703 il codice 3 se il rimborso è relativo ai contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti all'assistenza personale dei familiari anziani o non autosufficienti;◆ al punto 704 l'ammontare delle somme rimborsate inerenti il codice riportato nel punto 702 o 703;◆ al punto 705 Il codice fiscale del soggetto, diverso dal dipendente, al quale si riferisce la spesa rimborsata. <p>Se la spesa è riferita al dipendente stesso, il punto 705 non deve essere compilato e deve essere valorizzato il successivo punto 706.</p>
---	---